

SENATO DELLA REPUBBLICA

———— XVIII LEGISLATURA ————

Doc. II
n. 2

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori CALDEROLI, PERILLI e PATUANELLI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2018

—————

Modifica dell’articolo 78 del Regolamento in materia di esame
dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La presente proposta di modificazione regolamentare è volta ad uniformare il Regolamento del Senato della Repubblica a quello della Camera dei deputati, limitatamente al profilo delle modalità di esame in Assemblea degli emendamenti approvati dalle Commissioni permanenti, in sede referente, in relazione ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Nello specifico, mentre alla Camera le proposte emendative fatte proprie dalla Commissione entrano a far parte del testo sottoposto all'Assemblea, in Senato, ai sensi del comma 6 dell'articolo 78 del Regolamento, esse sono presentate nuovamente in forma emendativa e come tali devono essere sottoposte anche al voto in Aula, con una conseguente asimmetrica valorizzazione del lavoro compiuto nella fase istruttoria.

Con la presente proposta si intende quindi eliminare tale aggravio procedurale,

dettato in origine da mere questioni di teoria generale, ed introdurre nel Regolamento del Senato la medesima forma di esame delle proposte emendative già presente alla Camera.

Restano naturalmente modificabili dall'Assemblea le proposte approvate in Commissione, potendo ciascun senatore presentare emendamenti, in luogo, come accade sinora, di subemendamenti.

Per di più, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, oltre a porre rimedio ad una disomogeneità non necessaria, è volta a dare maggior rilievo, anche visivo, sia alla Commissione, quale organo sub-pleuario fortemente valorizzato dal nuovo assetto regolamentare interno, sia al lavoro istruttorio in essa compiuto, poiché parte integrante del documento proposto in relazione al *plenum* dei senatori.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE
DEL REGOLAMENTO**

Art. 1.

1. All'articolo 78, il comma 6 è abrogato.

